

**TRIBUNALE DI LUCCA**  
**SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente       |
| - dott. Giacomo Lucente            | Giudice          |
| - dott. Carmine Capozzi            | Giudice relatore |

sentito il giudice relatore,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 17-10-2023,

dato atto preliminarmente che è stata disposta la riunione al presente procedimento (n.123/2023) di quello iscritto al n.153/2023, relativo alla domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo presentata dalla medesima debitrice;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario iscritto al n.123/2023, nel quale sono confluiti la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo (n.123-1/2023) proposta dalla debitrice e l'istanza di liquidazione proposta dal PM sede (n.123-2/2023), cui è stata riunita la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo n.153/2023.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**I.- I principali passaggi procedurali.**

1. - In data 3.8.2023 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (infra, [REDACTED] o ricorrente), codice fiscale P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese [REDACTED], con sede in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], presentava domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo.

In precedenza in data 23/2/2023 la stessa società aveva presentato domanda di regolazione della crisi con riserva, alla quale, una volta ottenuti i termini e le misure protettive, aveva poi rinunciato in data 22.6.2023.

2.- Con decreto in data 29.8.2023 il giudice designato non confermava le misure protettive.

3.- Con decreto in data 31.8.2023 il tribunale concorsuale emetteva decreto ex art.47, co.4 CCI, fissando per il giorno 22.9.2023 l'udienza di audizione del debitore e del PM.

Di seguito, ai fini della migliore comprensione del presente provvedimento, si trascrivono in corsivo le parti più significative del decreto ex art.47, co.4 CCI:

<<[...] rilevato che: (i) il piano concordatario è in continuità aziendale diretta e prevede in sintesi: - un ridimensionamento della struttura aziendale con il passaggio da un modello produttivo "taylor made" ad uno "standard concept"; - la destinazione dei flussi di cassa prodotti nel quinquennio (60 mesi) 2023-2027 al pagamento dei creditori prededucibili e dei creditori anteriori; - la dismissione/liquidazione di elementi di un macchinario di produzione, il cui completamento è stato interrotto; - l'aumento del capitale sociale nella misura di euro 500.000,00, subordinato all'omologa del concordato preventivo;



(ii) la proposta concordataria prevede, previa suddivisione dei creditori in n.15 classi: 1. l'integrale pagamento di tutti i creditori prededuttivi e dei privilegiati generali ex art. 2751-bis n. 1 c.c. ivi compresi, in via prudenziale, i lavoratori con i quali non è ancora cessato il rapporto di lavoro dipendente, per i quali si assume il pagamento integrale, che verranno pagati ex art. 109 co. 5 CCII entro e non oltre 30 gg. dall'omologa, per l'importo di € 787.027,94 (categoria di Creditori non interessati e non votanti). 2. il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati ante primo grado ex art. 2751-bis, tutti integralmente capienti sul valore di liquidazione (comprensivo della massa mobiliare e immobiliare) e alla stregua dei principi di cui alla Absolute Priority Rule (nel prosieguo anche «APR»), suddivisi in apposite Classi di creditori interessati, ammessi, tuttavia, al voto, in considerazione della differente scansione cronologica dei pagamenti, ovverosia successivamente alla moratoria di cui all'art. 86 CCII (in combinato disposto con l'art. 109 co. 5 ultimi tre periodi CCII) e/o della alternativa modalità satisfattiva: Classe I composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. composta dai lavoratori dipendenti per complessivi € 412.781,69; Classe II composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per € 186.921,33 oltre la quota parte del 25% del compenso dei professionisti "funzionali" per € 41.348,75, per complessivi € 228.270,08; Classe III composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c. (imprese artigiane e società ed enti cooperativi di produzione e lavoro) per complessivi € 58.593,33.; 3. il previo accantonamento d'un fondo per i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica rilasciata dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021)5, privilegiati ex art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998 e art. 8-bis co. 3 D.L. n. 3 del 24/01/2015 conv in L. 33/20156, per € 4.028.890,59 (v. classe XII); 4. il pagamento degli altri creditori interessati dalla domanda sul valore eccedente quello di liquidazione secondo i canoni della Relative Priority Rule (infra, RPR) previa suddivisione in 12 classi: - Classe IV composta dall'INPS e da altri Fondi Previdenziali, soddisfatti seguendo l'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII, titolari di crediti (per contributi previdenziali ex artt. 2753) per € 390.716,55; ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 25% del credito privilegiato complessivamente vantato (credito pari ad € 390.716,55, al 25 % soddisfatto per € 97.679,14); - Classe V composta dall'INAIL, istituto che sarà soddisfatto seguendo l'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII, e titolare di crediti per € 25.000,00 ed al quale viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 24% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 25.000,00, al 24% soddisfatto per € 6.000,00; - Classe VI composta dall'Erario per tributi Irpef, imposte sostitutive dell'Irpef ed altro ex art. 2752 co. 1, creditore soddisfatto seguendo l'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII al quale viene assicurato un pagamento in denaro pari al 23% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 638.407,45, al 23% soddisfatto per € 146.833,71); - Classe VII composta dallo Stato Greco per IVA greca ex art. 2752 c. 3, al quale viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 22% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 2.343.045,60, al 22% soddisfatto per € 515.470,03); - Classe VIII composta da Enti locali, creditori per imposte comunali (IMU e TARI) ex art. 2752 c. 4, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 21% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 14.054,00, al 21% soddisfatto per € 2.972,34); - Classe IX composta da creditori soddisfatti con mezzi diversi dal denaro ex art. 85 c. 2 CCIII. Trattasi, nello specifico, del cliente committente \_\_\_\_\_, per il credito rappresentato dagli acconti versati con riferimento alla relativa commessa. Con il cliente \_\_\_\_\_ il rapporto commerciale proseguirà ed allo stesso verrà assegnato il bene, con contestuale perfezionamento di un nuovo contratto di appalto per la realizzazione, ultimazione e installazione del macchinario; - Classe X composta dai clienti committenti da soddisfarsi in denaro. Trattasi di clienti che hanno versato acconti e caparre con riferimento alle relative commesse (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 20% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 2.053.505,00, al 20% soddisfatto per € 410.701,00); - Classe XI composta da creditori chirografari sottosoglia, ovverosia da imprese minori come definite dall'art. 2 lett. d) CCII, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 20% del credito complessivamente vantato



(credito pari ad € 34.950,41, al 20% soddisfatto per € 6.990,08); - Classe XII composta da creditori bancari titolari di crediti assistiti da garanzia statale, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 20% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 7.523.202,49, al 20% soddisfatto per € 1.504.640,50); - Classe XIII composta da creditori bancari ed altri istituti finanziari titolari di crediti non assistiti da garanzie, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 20% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 2.353.823,18, al 20% soddisfatto per € 470.764,64); - Classe XIV composta da creditori chirografari (cliente ) sorti a seguito di condanna al risarcimento del danno da parte della (lodo emesso in data 20/06/2023), ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 5% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 7.136.916,04), al 5% soddisfatto per € 356.845,80); - Classe XV composta da altri creditori chirografari (fornitori, clienti per note di credito da emettere, altri debiti, ecc.), ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 20% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 3.937.607,87, al 20% soddisfatto per € 787.521,57);

(iii) la proposta prevede il pagamento con la seguente tempistica: 1. pagamento integrale delle spese di procedura e delle spese e crediti prededucibili sorti ante procedura, entro sei mesi dalla definitività del decreto di omologa (e in ogni caso, prima del pagamento dei creditori appartenenti alla classe 1); i crediti e le spese prededucibili che matureranno nel corso della procedura concordataria saranno pagati utilizzando i flussi derivanti dalla continuità diretta man mano che essi diverranno esigibili; 2. pagamento dei creditori appartenenti alla classe 1, in misura integrale, entro 30 gg. dall'omologa; 3. pagamento dei creditori appartenenti alle classi 2 e 3, in misura integrale, entro il 31.10.2024; 4. pagamento dei creditori appartenenti alle classi 4 (nella misura percentuale del 25%), 5 (nella misura percentuale del 24%), 6 (nella misura percentuale del 23%), 7 (nella misura percentuale del 22%) e 8 (nella misura percentuale del 21%) entro il 31.10.2026; 5. pagamento mediante datio in solutum dei creditori appartenenti alla classe 9, entro il 31.10.2024; 6. pagamento della prima tranche (nella misura percentuale dell'11,64%) ai creditori appartenenti alle classi 10,11,12,13 e 15 entro il 31.10.2027; 7. pagamento della seconda tranche (nella misura percentuale dell'8,36%) ai creditori appartenenti alle classi 10,11,12,13 e 15 entro il 31.10.2028; 8. pagamento della prima tranche (nella misura percentuale del 2,91%) ai creditori appartenenti alla classe 14 entro il 31.10.2027; 9. pagamento della seconda tranche (nella misura percentuale del 2,09%) ai creditori appartenenti alla classe 14 entro il 31.10.2028;

considerato che la domanda di concordato preventivo presenta diversi profili di criticità, impattanti sulla sua stessa ammissibilità, così sintetizzabili: 1) La domanda di concordato assume come situazione patrimoniale, economica e finanziaria di riferimento quella del 22.2.2023, data di presentazione della domanda di concordato con riserva; tale domanda è stata tuttavia rinunciata, sicché la ricorrente avrebbe dovuto prendere quale data di riferimento quella del 3.8.2023; in altre parole, la ricorrente ha proposto la domanda piena come se non avesse rinunciato a quella con riserva, il che non è evidentemente possibile; 2) Per l'effetto della considerazione di cui sopra, ne risulta, fra l'altro, oltre ad un'errata valutazione del valore di liquidazione ad una data non conferente (v. art.87, co.1, lett.c), che il piano e la proposta di concordato non danno minimamente conto della debitoria sorta nel periodo della domanda di concordato con riserva (dal 22.2.2023 al 26.6.2023), da trattare in prededuzione in presenza delle condizioni di cui agli artt. 6 e 46, co.4 CCII (un credito sicuramente prededucibile è l'onere da pagare per il compenso dell'arbitro, in relazione al lodo arbitrale emesso dalla in data 20.6.2023, di cui a pag. 3 del ricorso, che ha visto la ricorrente soccombente); 3) Sempre per l'effetto della considerazione di cui alla lett.a), risulta che sono trattati, in violazione dell'art.6 CCII, come crediti prededucibili crediti sorti in occasione del concordato con riserva poi rinunciato e, in particolare, i crediti dei professionisti che hanno assistito la debitrice; 4) Non risultano depositati ancorché indicati



*in ricorso e come allegati i documenti 21, 22, 23 (perizie di stima dei beni immobili, mobili, marchio e del complesso aziendale); 5) Il piano è carente in punto di indicazione delle azioni risarcitorie (art.87, co.1 lett.h); 6) Il piano è carente in punto di indicazione delle iniziative che saranno prese qualora si verifichi uno scostamento degli obiettivi pianificati (art.87, co.1 lett.i); 7) Il piano e la relativa attestazione sono carenti in punto di analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, e dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente (art.87, co.1, lett.f); non sono presenti, in particolare, le c.d. distinte di base; 8) La classe quinta, relativa a crediti per premi INAIL, prevede un trattamento peggiore rispetto ai crediti INPS (classe IV) ancorché, per effetto dell'art.4, co.3 del D.L. 338/1989, tali crediti siano collocati, al pari di quelli INPS, per l'intero ammontare tra quelli indicati dall'art. 2778, co.1 n.1 cc; 9) La classe dieci (riferita ai creditori che hanno versato acconti e caparre con riferimento alle relative commesse, creditori , , , ) sembra presupporre il già avvenuto scioglimento dei relativi rapporti contrattuali, ma ciò non risulta confermato da alcuna allegazione o documento: per cui, se lo scioglimento non vi è stato e la debitrice intende sciogliersi, trova applicazione l'art.97 CCII e la parte deve indicare l'indennizzo, che non può limitarsi ai soli effetti restitutori ma deve essere rapportato all'integrale danno; se invece lo scioglimento è già avvenuto, la ricorrente non dà conto, ancora una volta, degli eventuali crediti risarcitori; 10) Per classe XIV composta da creditori chirografari (cliente ), sorti a seguito di condanna al risarcimento del danno da parte della (lodo emesso in data 20/06/2023), ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 5% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 7.136.916,04), al 5% soddisfatto per € 356.845,80), è violato il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria (direttiva insolvency); 11) Non è chiaro il trattamento riservato ai crediti bancari assistiti da garanzia pubblica: nel ricorso è detto che tali crediti (classe XII) ammontano ad euro 7.523.202,49 ed è previsto un pagamento nella misura del 20%, ammontare corrispondente, se non è dato comprendere male, alla parte del finanziamento non coperta da garanzia pubblica, fermo restando la costituzione di un fondo pari ad euro 4.028.890,59 per il caso di escussione della garanzia pubblica. Tuttavia, l'80% di 7.523.202,49 è pari ad euro 6.019.361,99, e la differenza tra tale importo e il fondo è pari ad euro 1.1989.671,40, importo che non è trattato dal piano. 12) Non risulta prodotto, ancorché menzionato in ricorso, il doc.8 (impegno dei soci); nella relazione di attestazione si dice che tale impegno è assunto soltanto da quattro degli attuali soci (i soci Cardinotti); se così fosse, andrebbe prevista una classe ex art.120 ter CCII; l'impegno non è supportato da alcuna cauzione o garanzia; 13) Nulla è dedotto sul credito per IVA di rivalsa in conseguenza della mancata attestazione del suo degrado per incapienza; 14) Il ricorso accenna a debiti per finanziamenti soci avvenuti nell'anno 2021, non meglio identificati e quantificati, per poi aggiungere che i soci finanziatori, in quanto in conflitto d'interessi, non sono ammessi al voto, ma nulla è specificato sul trattamento di tali debiti; 15) La violazione dell'APR quanto al surplus della ricollocazione del macchinario , valorizzato ai fini dell'APR per euro 80.175,00 (il surplus è pari alla differenza tra euro 534.503, importo indicato nell'attivo concordatario, ed euro 80175,00)>>.*

4.- In data 20-9-2022 la ricorrente depositava rinuncia alla domanda di regolazione della crisi.

5. In data 22-9-2022 il PM sede depositava istanza di liquidazione giudiziale.

6.- All'udienza del 22-9-2022 la debitrice chiedeva termine a difesa per esaminare il ricorso del PM. L'udienza era rinviata al 17-10-2023 con termine per note e produzione di documenti sino a sette giorni prima dell'udienza.

7.- Con memoria depositata in data 7-10-2023 la debitrice eccepeva l'improcedibilità dell'istanza di liquidazione, siccome presentata in forma cartacea in violazione dell'art.196 quater disp. att. cpc.; l'inammissibilità della stessa, in quanto il PM era intervenuto nel procedimento dopo la rinuncia alla domanda e, nel merito, l'infondatezza non avendo il PM speso alcuna parola sulla fattibilità della domanda di concordato.



8.- All'udienza del 17-10-2023 la debitrice si riportava alla nota autorizzata, sopra mentovata, e riferiva di avere depositato nella prima mattinata dello stesso giorno d'udienza una nuova domanda di concordato preventivo (n.153/2023 PU), poi riunita al presente procedimento.

## **II.- La rinuncia alla domanda di regolazione della crisi alternativa alla liquidazione giudiziale. L'ammissibilità e la procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale.**

1.- Come sopra ricordato, in data 20-9-2023, ovvero due giorni prima dell'udienza fissata ex art.47, co.4 CCI per l'audizione del PM e della debitrice, quest'ultima ha rinunciato alla domanda di regolazione della crisi. In data 22.9.2023, in vista dell'udienza fissata per lo stesso giorno, il PM è intervenuto depositando ricorso diretto all'apertura della liquidazione giudiziale.

2.- L'eccezione di improcedibilità del ricorso diretto all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale per violazione dell'art.196 *quater* disp. att. cpc è priva di pregio, tenuto conto che il ricorso è stato depositato dal PM sia in forma cartacea che in forma telematica, come risulta dal fascicolo della procedura. Il deposito telematico risulta effettuato alle ore 10:18.

3.- Anche l'eccezione d'inammissibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale, formulata sul presupposto che essa sia intervenuta dopo la rinuncia alla domanda di regolazione della crisi, è priva di fondamento giuridico.

L'art.43, co.1 CCI prevede che, in caso di rinuncia alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e della liquidazione giudiziale, il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il comma secondo dello stesso articolo dispone che il tribunale provvede con decreto e nel dichiarare l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Nella relazione al CCI, sull'art.43 si legge: *“La disciplina prevede che in caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue e il tribunale provvede con decreto, con il quale può condannare la parte che ha dato causa al procedimento alla rifusione delle spese. Allo scopo di evitare un uso strumentale del potere di rinunciare alla domanda, è previsto che permanga comunque, in capo al PM che abbia partecipato al procedimento, il potere di chiedere la liquidazione giudiziale, senza necessità di proporre un nuovo ed autonomo ricorso. Al P.M., in ogni caso, deve essere data comunicazione del decreto che dichiara l'estinzione, al fine di consentirgli l'esercizio del suo potere d'iniziativa”*.

L'art.38, co.3 CCI prevede che il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura d'insolvenza.

L'art.41, co.5 CCI (in relazione al procedimento di liquidazione giudiziale) prevede che il PM possa intervenire nel procedimento sino a quando la causa non venga rimessa al collegio per la decisione. Questa previsione è in linea con le disposizioni del codice di procedura civile (art.70, 72 e 267 e ss cpc e art.2 disp. att. cpc) e ha evidentemente una portata generale applicabile anche ai procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza diversi dalla procedura di liquidazione giudiziale.

L'art.40, co.9 CCI precisa ancora che *“nel caso di pendenza di un procedimento di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla remissione della causa al collegio per la decisione...”*.

Un procedimento è pendente, ai fini dell'art.40, co.9 CCI, fino a quando non sia adottato il provvedimento che lo definisce e, nel caso di rinuncia alla domanda, fino a quando non sia adottato il provvedimento di estinzione.

Dal quadro normativo sopra descritto risulta chiaro che, non essendo la causa passata ancora in decisione, il PM poteva intervenire per l'udienza del 22.9.2023 e presentare domanda di liquidazione giudiziale.



Tale soluzione è peraltro in linea con il pacifico orientamento della corte di legittimità, formatosi in sede di interpretazione dell'art.162 LF (norma equivalente all'attuale art.47, co.4), secondo cui il pubblico ministero poteva presentare l'istanza di fallimento direttamente all'udienza fissata per l'audizione del debitore sui profili d'inammissibilità della proposta (cfr., Cass. civ. 9574/2017; Cass. civ.6649/2018).

5.- Del tutto incomprensibile, infine, è la contestazione circa la fondatezza della domanda di liquidazione giudiziale formulata sull'assunto che il PM non ha preso posizione sulla fattibilità del piano di concordato, tenuto conto che la domanda di concordato è stata rinunciata.

### **III.- L'inammissibilità della nuova domanda di regolazione della crisi depositata in data 17-10-2023 (N.153/2023).**

L'art.7, co.1 CCII prevede: *“Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli artt.40 e 41”*.

L'art.40, co.9 stabilisce: *“Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla remissione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, co.1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.*

L'art.40, co.10 CCII prevede: *“Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della procedura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'art.37, co.1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'art.39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”*.

L'art.7, co.2 CCII stabilisce: *“Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: (a) la domanda medesima non sia inammissibile; (b) il piano non sia manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori”*.

L'art.7, co.3 dispone ancora: *“Ferma le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato d'insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, co.2”*.

L'art.49, co.2 prevede poi che il tribunale procede all'apertura della liquidazione giudiziale, osservate le disposizioni (di carattere procedurale) di cui all'art.44, co.2, *“quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'art.44, co.1, lett.a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'art.44, co.1, lett.d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, co.4 e dall'art.106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati”*.



L'art.47, co.4 e 6 statuisce, infine: *“Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati”* (comma quarto) e *“La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze”*.

Tali disposizioni definiscono il c.d. procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, imponendo la trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel rispetto del principio della trattazione prioritaria delle domande alternative alla liquidazione giudiziale, nel contempo ponendo, tuttavia, delle scadenze alla possibilità di introdurre nuove domande di regolazione alternativa della crisi e limiti alla possibilità di modifica del piano.

In particolare, l'art.40, co.9 e 10 definisce un sistema binario, in funzione della domanda di regolazione della crisi che sia proposta per prima: (i) se ad essere proposta per prima è la domanda di regolazione della crisi alternativa alla liquidazione giudiziale, l'istanza di liquidazione giudiziale può essere proposta nello stesso procedimento sino alla remissione della causa in decisione; (ii) se ad essere proposta per prima è l'istanza di liquidazione giudiziale, la domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi alternativa alla liquidazione giudiziale può essere proposta soltanto sino alla prima udienza.

E' evidente, tanto nel primo come nel secondo caso, che la rinuncia alla domanda di concordato per ciò stesso determina il venir meno della preclusione alla trattazione dell'istanza di liquidazione giudiziale.

Inoltre, quando la domanda di concordato sia carente delle condizioni di cui all'art.47, co.1 (com'era nel caso di specie), l'art.47, co.4 consente al tribunale di assegnare un termine per l'integrazione del piano e per produrre nuovi documenti.

Il che significa, se si vuole dare un senso al procedimento unitario, che le eventuali modifiche alla domanda di regolazione della crisi devono essere veicolate nello stesso procedimento e nei limiti dell'art.47, co.4 (mere integrazioni del piano), altrimenti il sistema delle preclusioni previsto dal combinato disposto dell'art.40, commi 8 e 9 salta, prestandosi a facili abusi.

In tanto è impedito l'esame della domanda di liquidazione giudiziale, in quanto vi sia nello stesso procedimento unitario una domanda alternativa di regolazione della crisi. Se fosse possibile per il debitore proporre continuamente nuove domande, eventualmente previa rinuncia di quelle precedenti inammissibili, il sistema delineato dal CCI, con i connessi obblighi per le parti regolati dall'art.4 CCI, perderebbe di significato; si potrebbe non arrivare mai ad una pronuncia sull'istanza di liquidazione giudiziale.

Ora, nel caso di specie, la debitrice anziché replicare ai rilievi d'ammissibilità formulati dal tribunale o chiedere un termine per integrare il piano o produrre i documenti, ove ciò fosse stato possibile, ha rinunciato alla domanda, di tal che all'udienza del 22-9-2023 l'unica domanda che rimaneva nel procedimento unitario era l'istanza di liquidazione del PM e il rinvio di tale udienza è stato concesso per prendere posizione su tale istanza.

La debitrice ha proposto, invece, con distinto ricorso una nuova, distinta ed autonoma domanda di concordato preventivo (che ha preso il n.153/2023), la cui proposizione si appalesa come inammissibile per violazione del combinato disposto degli artt.47, co.4, e 40, co.9 e 10 CCI.

Peraltro, tale domanda è in ogni caso inammissibile, in quanto carente di corredo documentale. La debitrice ha proposto la domanda in fretta e furia precisando che i documenti, indicati come allegati al ricorso (tra cui il piano, l'attestazione, etc.), sarebbero stati prodotti in un secondo momento, quando fosse stato conosciuto il numero del nuovo procedimento (v. pag.68 del



ricorso). Ancora una volta è evidente il carattere defatigatorio dell'iniziativa. I documenti ad oggi non risultano ancora prodotti.

#### ***IV.- Presupposti per l'applicazione dell'art.121 CCII.***

La debitrice è un imprenditore commerciale non piccolo.

Inoltre, lo stato di insolvenza è conclamato, non riuscendo più la debitrice a far fronte in modo regolare al complessivo indebitamento, che ammonta a svariati milioni di euro.

L'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è pacificamente ammessa dalla debitrice e verificato dal commissario giudiziale.

In maniera sintetica, si può evidenziare che il bilancio al 31.12.2022 mostra l'esistenza di un patrimonio netto negativo per quasi sei milioni di euro, con una perdita di esercizio per euro 6.977.587,41. La relazione al 30.6.2023 evidenzia un'ulteriore perdita di euro 336.578,82.

Sussistono, pertanto, i presupposti ex art.121 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il curatore farà pervenire relazione entro dieci dalla comunicazione della presente sentenza, con relativa proposta, sulla possibilità di disporre l'esercizio provvisorio.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt.2, 38, 40, 47, 49, 121 CCII,

dichiara inammissibile la domanda di regolazione della crisi di cui al n.153/2023 PU;

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società

(codice fiscale P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_),

con sede in \_\_\_\_\_, avente ad oggetto: produzione di macchine per cartiere ad alta tecnologia;

nomina Giudice Delegato il dr. Carmine Capozzi;

tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il dr. Alessandro Sisti dell'ODCEC di Lucca;

ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;

stabilisce il giorno 9 aprile 2024, ore 9:20, per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.

Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Dispone che il curatore faccia pervenire relazione entro dieci dalla comunicazione della presente sentenza, con relativa proposta, sulla possibilità di disporre l'esercizio provvisorio.



Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.

Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII.

Così deciso in Lucca il 19/10/2023.

Il giudice estensore

Carmine Capozzi

Il presidente

Giulio Lino Maria Giuntoli

